

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE **(Approvato con delibera COA del 29.03.2021, modificato il 10.05.2021 e adeguato il 14.06.2023)**

1) DEFINIZIONE

É l'istituto giuridico che consente ai non abbienti (chi è privo di un reddito minimo fissato dalla legge) di essere difeso gratuitamente e quindi di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato sia per agire che per difendersi.

E' disciplinato dal DPR 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia) e succ. mod.

Nel nostro ordinamento il Patrocinio a spese dello Stato viene assicurato nel processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione (compresi i processi di separazione e divorzio).

L'ammissione al patrocinio può essere richiesta in ogni stato e grado del processo, decorre dal momento della domanda ed è valida per tutti i successivi gradi e fasi del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico, nonché nelle procedure di mediazione obbligatoria, salvo che si concluda con accordo

La parte ammessa rimasta soccombente non può tuttavia giovare dell'ammissione per proporre impugnazione (salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale) e deve quindi presentare nuova apposita istanza.

Il patrocinio a spese dello Stato non è ammesso -salvo quanto infra specificato- per l'attività stragiudiziale e per attività di negoziazione assistita, ed è altresì escluso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

2) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile il cittadino italiano e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea; lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; l'apolide; il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008); enti e associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

3) COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza territoriale a ricevere e deliberare sull'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è attribuita al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito del procedimento o davanti alla quale è già pendente la causa, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. In caso di provvedimento di rigetto/inammissibilità, la domanda può essere proposta al magistrato competente per il giudizio.

4) CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

Può essere ammesso al patrocinio chi, al momento della presentazione della domanda risulti "non abbiente" intendendo la norma con tale espressione, chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad - attualmente - euro 12.838,01. I limiti di reddito sono periodicamente adeguati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto di tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'anno antecedente la presentazione dell'istanza (es. stipendi da lavoro dipendente, pensioni, assegni di mantenimento a favore del coniuge, reddito da lavoro autonomo, ecc.), nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, assegni di invalidità ecc.)

A riguardo si fa presente che recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere tra tali redditi anche gli assegni di mantenimento per i figli e l'indennità di accompagnamento.

Vengono altresì ricompresi redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità ma con carattere continuativo da familiari non conviventi o da terzi, ovvero ricevute a titolo di risarcimento del danno, ovvero canoni di locazione percepiti e redditi prodotti all'estero (anche da cittadini italiani).

Se l'interessato vive solo, si farà riferimento ai soli redditi personali. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri soggetti, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo, compreso l'istante (deve essere sommato anche il reddito di conviventi non parenti, ad es. il convivente more uxorio).

Si tiene conto del solo reddito dell'interessato, pur se convivente, quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, con la precisazione che, nei procedimenti di famiglia, si conteggiano anche i redditi dei figli /familiari conviventi che non siano in conflitto di interessi. Per le separazioni consensuali e per i divorzi congiunti ogni coniuge deve presentare separatamente propria istanza di ammissione al beneficio, anche nel caso in cui il legale sia il medesimo. Si precisa che quando due coniugi conferiscono incarico ad un solo legale, ma solo una delle due parti è nelle condizioni di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato dovrà fare istanza di ammissione al beneficio unicamente per quello che presenta i requisiti; in sede di liquidazione del compenso a carico dello Stato potrà quindi richiedere la liquidazione per la quota di competenza del solo coniuge ammesso al beneficio, pari alla metà, mentre l'altra metà dovrà essere richiesta all'altro coniuge.

Le associazioni senza scopo di lucro devono dichiarare -con autocertificazione- di non essere in grado di affrontare da sole le spese di giudizio senza mettere a rischio il perseguimento delle finalità statutarie e di non svolgere attività commerciale, e devono inoltre allegare copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'ultimo bilancio o, in assenza, autocertificazione relativa alla mancata produzione di redditi.

Per attestare i redditi dei componenti della famiglia, l'istante dovrà allegare alla domanda l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente (o documento equipollente), l'autocertificazione delle condizioni reddituali di ciascun componente ed in caso

di cittadini extra UE la documentazione richiesta, la fotocopia della carta d'identità e del tesserino del Codice Fiscale di ogni singolo componente.

Il Consiglio dell'Ordine, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere ulteriore documentazione o chiarimenti ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del reddito all'istante, il quale è tenuto a fornirla a pena di inammissibilità/rigetto dell'istanza. I limiti di reddito come sopra individuati, devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere in capo all'interessato per tutta la durata del processo. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, la parte ammessa è tenuta a darne immediata dichiarazione nel corso del giudizio, pena la revocabilità dell'ammissione provvisoria.

5) CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovrà corredare l'istanza con certificazione dell'autorità consolare competente che attesta l'esistenza o meno di redditi prodotti nel paese e la veridicità di quanto in essa indicato. Nell'ipotesi in cui il cittadino extra comunitario non possa, per motivi oggettivi, procurarsi tale certificazione dovrà compilare/allegare un'autocertificazione attestante l'avvenuto invio, con congruo anticipo, della richiesta di rilascio della predetta certificazione all'autorità consolare indicando l'assenza di risposta, nonché l'esistenza e l'ammontare dei redditi prodotti all'estero. La sussistenza di motivi oggettivi di ostacolo al rilascio di certificazione consolare, verrà valutata di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. I cittadini extracomunitari che intendono presentare istanza per proporre la separazione o il divorzio dovranno depositare anche la copia della legislazione straniera in materia, la copia dell'atto di matrimonio e la copia dell'atto di trascrizione del matrimonio in Italia, se effettuata.

6) FORMA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche presentata dal difensore nominato dal beneficiario, viene inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a mezzo e-mail o p.e.c. o presentata personalmente dal richiedente o dal difensore dello stesso, utilizzando il modulo predisposto dal COA e scaricabile dal sito dello stesso nella apposita sezione o disponibile presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati.

L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere: • la richiesta di ammissione al patrocinio e, se già pendente, l'indicazione del processo cui si riferisce, con indicazione del Giudice, del numero di R.G. e della data della successiva udienza; • le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; • le generalità, il codice fiscale e la residenza della controparte; • dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenente gli avvertimenti di legge circa le dichiarazioni mendaci da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 DPR n. 115/02 e dell'artt. 4 e 5 del presente regolamento. Le persone in stato di disoccupazione dovranno autocertificare di trovarsi in tale stato, specificandone la data di inizio e che la disoccupazione sussiste ancora al momento della domanda, nonché autocertificare che non dispongono di altri redditi individuati secondo i criteri di cui agli artt. 76 DPR n. 115/02 e dell'artt. 4 e 5 del presente regolamento che, tra loro sommati, comportano il superamento del limite di ammissibilità della domanda; • l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni

rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione, pena la revoca del provvedimento all'ammissione al patrocinio con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 115/02; • attestazione, sotto pena di veridicità, di non aver subito condanne, con sentenza definitiva, per i reati di cui agli articoli 416 bis del Codice Penale, 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23/01/1973, n.43, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1 del testo unico di cui al D.P.R. 09/10/1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; • le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si chiede l'ammissione. L'istanza deve essere sempre sottoscritta personalmente dal richiedente il beneficio.

All'istanza devono essere allegati: a) fotocopia del documento identità e del codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; b) copia della dichiarazione dei redditi presentata dall'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare nell'anno antecedente il deposito della domanda ovvero, se non disponibile la dichiarazione, un documento equipollente (ad es. Certificazione Unica dei redditi), unitamente alla autocertificazione delle condizioni reddituali dei componenti il nucleo familiare e alla documentazione richiesta per i cittadini extra UE componenti il nucleo familiare; c) copia della visura camerale, se l'istanza è presentata da persona fisica titolare di partita IVA; d) copia del certificato per estratto riassunto dell'atto di matrimonio, se l'istanza si riferisce a un giudizio di separazione; e) copia della sentenza di separazione o del verbale omologato, se l'istanza si riferisce a un giudizio di divorzio; f) copia della sentenza o del provvedimento oggetto di gravame, se l'istanza si riferisce a un giudizio di impugnazione; g) documentazione comprovante la fondatezza della causa; h) indicazione delle eventuali precedenti delibere di ammissione al beneficio.

7) NOMINA DEL DIFENSORE

Colui che è ammesso al patrocinio dovrà scegliere e nominare un difensore tra quelli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono riconosciute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

8) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

La Segreteria dell'Ordine protocolla ogni istanza depositata ed all'atto dell'ammissione al beneficio, come deliberata dal Consiglio, attribuisce un numero cronologico progressivo. Le istanze depositate nei giorni di chiusura dell'ufficio di Segreteria o, in ogni caso, dopo le ore 12.00 di ogni giorno, sono lavorate dalla Segreteria nel primo giorno lavorativo successivo al deposito. L'istanza e la documentazione allegata alla stessa vengono esaminate preliminarmente dal Consigliere istruttore, nominato a turno nella Commissione per il patrocinio, che riferisce al Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette, in via anticipata e provvisoria, l'istante al patrocinio a spese dello Stato se, sulla base di quanto dichiarato e depositato dall'istante, ricorrono le

condizioni di reddito e la pretesa dello stesso non appare manifestamente infondata, oppure rigetta l'istanza.

Il procedimento resta sospeso in caso di richiesta all'istante di chiarimenti o integrazioni documentali. La decisione sull'istanza è assunta con delibera del Consiglio dell'Ordine. Se l'istanza non è sottoscritta dall'interessato oppure è carente delle informazioni richieste dalla legge o dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, oppure se l'istante non produce la documentazione richiesta per l'accertamento della veridicità di quanto indicato nell'istanza, il Consiglio dell'Ordine delibera la inammissibilità della domanda.

Se il Consiglio nega l'ammissione, l'istanza può essere riproposta al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto: la decisione negativa del Consiglio dell'Ordine costituisce condizione di proponibilità dell'istanza al Giudice.

Copia dell'atto con cui il Consiglio accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato (per il tramite del difensore), al difensore e al Magistrato. In caso di ammissione, copia del provvedimento del Consiglio, viene trasmessa all'Ufficio Finanziario competente per la verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi attestati dall'interessato e della compatibilità dei dati esposti con le risultanze dell'anagrafe tributaria.

9) SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI

Chiunque al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato formula l'istanza di cui all'art. 79 corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con le sanzioni previste dalla legge.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.